DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che approva un Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e il Peloponneso

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/401/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e il Peloponneso (qui di seguito denominato « PIM Grecia occidentale e Peloponneso »);

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM Grecia occidentale e Peloponneso, in versione modificata, è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole;

considerando che il PIM Grecia occidentale e Peloponneso, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM Grecia occidentale e Peloponneso si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il PIM Grecia occidentale e Peloponneso comporta misure che costituiscono un programma d'azione specifico e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Grecia occidentale e Peloponneso verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni, quando saranno soddisfatte le condizioni per la concessione dei contributi comunitari;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Grecia occidentale e Peloponneso è stimata a 631 325 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 105 863 000 ECU per il medesimo periodo;

considerando che nei casi in cui un provvedimento è finanziato in parte a carico di dotazioni di fondi strutturali e in parte tramite la linea di bilancio speciale, può essere corrisposto un anticipo da parte di ciascuna fonte di finanziamento nel rispetto delle norme applicabili alle medesime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIM Grecia occidentale e Peloponneso, nella versione presentata alla Commissione il 23 luglio 1986 e successivamente modificata previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato. La spesa totale stimata e la stima dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

A condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Grecia occidentale e Peloponneso, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario, la Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 2

Il contributo proveniente dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 105 863 000 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992 per misure da finanziare nel contesto del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, stimate a 631 325 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e pari a 4 032 000 ECU è impegnata in conformità del piano finanziario del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

[1] GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

CONTRATTO DI PROGRAMMA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominata « la Commissione »

e

LA REPUBBLICA ELLENICA

in appresso denominate « le parti contraenti »,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Azione congiunta di attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e Peloponneso (in appresso denominato « PIM Grecia occidentale e Peloponneso »)

Articolo 1

Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore il 23 ottobre 1987 e scade nel momento della liquidazione degli impegni di bilancio previsti nell'ambito del PIM Grecia occidentale e Peloponneso

Nel quadro del presente contratto le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso quale è stato adottato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 1987.

L'azione congiunta è intesa a garantire l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM, quale intervento integrato di sviluppo, mediante:

— la definizione delle responsabilità, nell'intento di rendere possibile una gestione adeguata dell'insieme delle risorse di bilancio pubbliche specificate nel piano di finanziamento del suddetto PIM, nel rispetto delle politiche comunitarie;

— la definizione di un dispositivo di coordinamento e di mobilitazione tra tutte le amministrazioni interessate e con le autorità rappresentative dei beneficiari ed operatori economici della Grecia occidentale e Peloponneso;

— il reperimento di informazioni attendibili, pertinenti e sollecite in merito allo svolgimento del PIM ed al suo impatto economico e sociale.

TITOLO II

Dispositivo di coordinamento e di mobilitazione

Articolo 2

1. La Repubblica ellenica incarica il ministro dell'economia nazionale di garantire la buona esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso. Il ministro è assistito dal comitato di controllo, con sede a Patrasso.

I compiti e le competenze di questo comitato, e ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato dalle parti contraenti, sono definiti dal PIM Grecia occidentale e Peloponneso al capitolo 5. Il comitato di controllo è composto, tra gli altri, dai membri permanenti elencati nell'allegato I. Il numero complessivo dei membri permanenti non supera i limiti indicati.

Le autorità elleniche adottano, in tempo utile, le misure necessarie per garantire che il comitato di controllo disponga di mezzi adeguati per il suo funzionamento.

Esse comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1988, la natura e il calendario di attuazione delle misure previste.

Il ministro dell'economia nazionale adotta le disposizioni di coordinamento necessarie a livello nazionale, in particolare la consultazione del comitato interministeriale dei PIM, presieduto da un suo rappresentante.

La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le misure di coordinamento necessarie a livello comunitario.

2. Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto le compete, a impartire le necessarie istruzioni alle persone cui sono assegnati compiti conformemente al presente contratto di programma, in particolare nell'intento di garantire la consultazione ed il coordinamento indispensabili per la buona esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 3

I prefetti di dipartimento sono responsabili, ciascuno per il proprio dipartimento e per la parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso finanziata dal bilancio dipartimentale, della buona esecuzione del PIM. Analogamente, per la parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso che non è finanziato a carico di tale bilancio, i prefetti dovranno vigilare affinché siano adottate le disposizioni nazionali necessarie per la buona esecuzione del PIM.

Articolo 4

I segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso sono responsabili del coordinamento, sotto l'autorità della presidenza. Essi stabiliscono, con l'accordo del comitato, le procedure e i mezzi necessari per snellire lo scambio di informazioni tra il livello centrale e il livello locale e per facilitare il coordinamento geografico dell'insieme degli interventi.

Articolo 5

Il presidente del comitato di controllo decide, di concerto con gli altri segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso e dopo aver preso conoscenza del parere del comitato di controllo, l'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma n. 7

« Misure relative all'attuazione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso ». Tali stanziamenti sono comunque limitati alle spese direttamente connesse all'esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 6

Le autorità elleniche designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei sei sottoprogrammi che fanno parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Ciascun responsabile del controllo provvede a fornire informazioni complete e uniformi ai membri del comitato di controllo, in relazione ai singoli interventi che fanno parte del sottoprogramma di cui si occupa, conformemente agli articoli 12 e 13 del presente contratto. I segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso centralizzano e ridistribuiscono tali informazioni.

I responsabili del controllo devono richiamare regolarmente l'attenzione del presidente del comitato, dei segretari generali delle regioni e delle altre autorità elleniche sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del sottoprogramma di cui si occupano, nella forma approvata.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assicura anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici, incaricati di preparare le discussioni in seno al comitato.

Articolo 7

Anteriormente al 1° dicembre 1987, il ministro dell'economia nazionale designa i membri permanenti e il segretario del comitato di controllo, quest'ultimo fa parte del servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Grecia occidentale. La Commissione ne è informata.

Anterioremente al 1° dicembre 1987, la Commissione designa i propri rappresentanti in seno al comitato di controllo. Le autorità elleniche ne sono informate.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario prende le iniziative necessarie per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo, in particolare provvede al trattamento dei dati d'informazione. Nello svolgimento di questi compiti, il segretario si avvale del personale e dei mezzi materiali necessari, che mette a disposizione del comitato di controllo.

Articolo 8

Le parti contraenti concordano la nomina, entro il 30 giugno 1988, di un organismo indipendente, cui è affidata la valutazione.

Tale organismo deve disporre dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il responsabile della valutazione sarà assunto con contratto di durata determinata, stabilito di comune accordo tra le parti contraenti. Sarà retribuito a carico degli stanziamenti di cui alla voce « Valutazione » del sottoprogramma « Attuazione del PIM ». Viene consultato dal comitato di controllo nel corso delle riunioni.

Infine, l'organismo in questione può inviare un proprio rappresentante, allo scopo di rendersi conto dello stato delle operazioni in corso. Le visite saranno però preannunciate.

TITOLO III

Gestione delle risorse di bilancio

Articolo 9

Per garantire l'attuazione delle azioni già incluse nel PIM, si seguirà il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario, mediante stanziamenti di bilancio, figuranti nell'allegato II del presente contratto. Gli impegni e pagamenti sono espressi in ECU correnti.

I contributi comunitari a titolo del PIM sono impegnati e versati in ECU (1). Quando gli impegni e i pagamenti sono preceduti da un'istruzione supplementare, sulla base del fascicolo presentato in moneta nazionale, il tasso di cambio applicato per la conversione, previa verifica delle spese espresse in moneta nazionale, è il tasso di cambio applicabile per il mese nel corso del quale l'istruzione viene ultimata. Per quanto riguarda gli acconti ed il calcolo delle rimanenze da versare dopo gli anticipi, il tasso di cambio applicato per la conversione delle dracme in ECU è il tasso applicabile nel mese del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di anticipo o di pagamento.

A decorrere dal 1988, il segretariato del comitato di controllo elabora, di concerto con il consiglio regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, lo stato di previsione finanziaria per l'anno in corso, nel quale vanno precisati gli stanziamenti che saranno forniti da Stato, regione e, eventualmente, altri enti locali. Gli stati di previsione sono elaborati sulla base dei singoli bilanci approvati dalle autorità responsabili e consentono un raffronto diretto con le previsioni annuali di finanziamento relative a ciascun sottoprogramma del PIM, intervento per intervento. Nelle previsioni è inoltre specificato l'importo del contributo comunitario previsto per lo svolgimento degli interventi.

Articolo 10

Anteriormente al 15 ottobre 1988, sulla base delle proposte del comitato di controllo, le autorità elleniche presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni dal 1989 al 1992, anche per quanto riguarda la quota non assegnata del

(1) Per quanto riguarda il FEAOG — Orientamento, questa disposizione si applica solo a partire dal 1988.

contributo comunitario ai PIM greci. L'utilizzazione di questa quota può essere stabilita, se necessario, entro la fine del periodo 1986-1988. Esse propongono anche eventuali modifiche o precisazioni da apportare alle schede tecniche e finanziarie allegate al programma.

Le parti contraenti verificano, nel luglio 1988, l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo, contemplato dal presente contratto, e ne traggono le conclusioni per il proseguimento del PIM.

Successivamente, previa consultazione delle autorità elleniche, la Commissione determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenzario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM per il periodo successivo al 1988, rivede le schede tecniche e finanziarie allegate al PIM e comunica il PIM alle autorità elleniche, con le modifiche e revisioni che, eventualmente, vanno inserite in un'appendice al presente contratto.

Articolo 11

Irregolarità o modifiche sostanziali, che non abbiano formato oggetto di approvazione della Commissione e che potrebbero compromettere il carattere integrato del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, in particolare modifiche relative alla creazione e al funzionamento del dispositivo di coordinamento, di mobilitazione e di controllo del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, fissato dal presente contratto, possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

In generale, se la Commissione intende applicare l'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Repubblica ellenica sarà posta in grado di presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati dalla Commissione.

TITOLO IV

Operazioni di apprezzamento, di valutazione e più in generale di controllo

Articolo 12

Le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di sorveglianza anteriormente al 30 giugno 1988, nell'intento di elaborare:

— prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco dei progetti non ancora definiti nel PIM; per quelli che rientrano nei regimi di aiuti, tre mesi dopo la conclusione di ciascun esercizio di bilancio, l'elenco dei progetti finanziati a titolo del PIM;

— lo stato di realizzazione in termini finanziari ed in termini fisici del programma di finanziamento, sulla base di un documento unificato per la parte più importante delle informazioni, in modo da agevolare l'elaborazione informatica dei dati da parte degli organi comunitari, nazionali o regionali.

Il sistema di sorveglianza tiene conto delle regole interne di apprezzamento, di valutazione e di controllo specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità e delle singole fonti di finanziamento statali o regionali, in modo da favorire la semplificazione e l'armonizzazione. Il sistema di sorveglianza dovrà, nella misura del possibile, contribuire a valutare l'impatto economico e sociale del PIM.

Articolo 13

Al termine di ciascun trimestre civile, ciascun responsabile del controllo verifica che il sistema di sorveglianza abbia tenuto conto dello stato di realizzazione finanziaria per quanto riguarda la Grecia occidentale e il Peloponneso, in relazione allo svolgimento del proprio sottoprogramma in termini di impegni e di pagamenti di crediti. Questa informazione viene fornita al comitato di controllo dal suo segretariato.

I segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso coordinano tali interventi.

La Commissione informa il segretariato del comitato di controllo, rispettando le stesse scadenze, sull'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per gli interventi che rientrano nel PIM, nei casi previsti dalle modalità di gestione finanziaria vigenti.

Articolo 14

Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma, a livello della Grecia occidentale e del Peloponneso, in termini di spese pubbliche, di spese totali e di indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni del PIM. La relazione pone in evidenza, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali in due relazioni semestrali consecutive risulta inferiore del 50 % a quanto previsto dallo scadenzario del PIM, nella media dell'anno.

Articolo 15

Sulla base, in particolare, delle informazioni summenzionate, il responsabile della valutazione in seno al comitato di controllo elabora per quest'ultimo una relazione annuale di valutazione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Prima di iniziare la relazione, il responsabile della valutazione sollecita il parere del presidente del comitato di controllo.

La relazione contiene pareri :

a) sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM Grecia occidentale e Peloponneso in base a una valutazione dello stato di realizzazione e dell'incidenza economica ;

b) sulle iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM Grecia e Peloponneso quale è stato approvato, soprattutto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato ;

c) sulle eventuali modifiche richieste nella definizione delle misure da realizzare, quali sono descritte nell'allegato I del PIM Grecia e Peloponneso, per meglio realizzare gli obiettivi socioeconomici ;

d) sulle modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione e nelle modalità d'intervento di tutte le autorità interessate, per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni.

La relazione ha carattere riservato. Essa viene comunicata soltanto ai membri permanenti del comitato di controllo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, le proposte operative contenute nelle relazioni, pronunciandosi anche sulla fondatezza dei dati e delle stime quantitative, prima che i prefetti di dipartimento e i segretari generali della regione decidano le azioni di loro competenza. Qualora si tratti di proposte di azioni che rientrano nella competenza di altre autorità, il comitato di controllo trasmette le sue conclusioni, sotto la responsabilità del presidente, alle parti contraenti al più tardi un mese dopo la riunione del comitato di controllo.

Nel corso di ciascun anno i responsabili del controllo vigilano alla realizzazione degli interventi amministrativi e legislativi necessari per la buona esecuzione del programma.

Articolo 16

Per quanto riguarda il programma specifico di azione per la Grecia e il Peloponneso, finanziato in base all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, le informazioni previste dalla decisione 85/22/CEE della Commissione (1), informazioni concernenti le operazioni per il miglioramento dell'infrastruttura rurale, l'irrigazione e le misure forestali realizzate nell'anno civile precedente, nonché dalla decisione 83/387/CEE della Commissione (2), dopo la scadenza del regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio (3).

TITOLO V

Informazioni per la concessione dei contributi comunitari

Articolo 17

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità specifiche di ciascun fondo.

Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di un finanziamento comunitario che oltrepassi i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità elleniche anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito, eventuali nuove modifiche saranno notificate in tempo utile.

Per quanto riguarda i pagamenti erogati in base alla sola linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica ellenica i moduli che dovranno essere presentati per queste domande di pagamento, anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito altri moduli eventualmente occorrenti saranno notificati in tempo utile.

Per quanto riguarda il programma specifico di azioni per la Grecia occidentale e il Peloponneso, finanziato dal FEAOG, sezione orientamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche devono attenersi alle procedure previste dalla decisione 83/644/CEE della Commissione (4) e a quelle relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2966/83 del Consiglio (5).

TITOLO VI

Rispetto delle politiche comunitarie

Articolo 18

Le autorità elleniche notificano alla Commissione, in via preliminare e per accordo sul contributo comunitario, tutti i progetti di investimento produttivo in favore dei quali è proposto un contributo comunitario, il cui costo complessivo superi i 15 milioni di ECU, allegando lo studio di fattibilità e di redditività di norma richiesto per i progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale. La Commissione si riserva il diritto di prevedere, per l'insieme dei programmi finanziati dalla Comunità, procedure di notifica o di informazione concernenti altre categorie di progetti d'investimento produttivo per i quali è proposto un contributo comunitario.

Le autorità elleniche comunicano ugualmente alla Commissione, per accordo, un'analisi socioeconomica costi-benefici per tutti i progetti di investimento in infrastrutture che superino i 15 milioni di ECU.

I progetti industriali e di infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitato di controllo, alla luce dei risultati degli studi summenzionati.

(1) GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 20.
(2) GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 43.
(3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 12.
(5) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 1.

Articolo 19

Nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 14 del presente contratto, i responsabili dei sottoprogrammi interessati presentano annualmente un documento descrittivo dell'utilizzazione delle terre all'interno dei comprensori irrigui nei quali sono già state realizzate opere di irrigazione. Questi documenti, predisposti sulla base delle informazioni raccolte a livello degli organismi responsabili della gestione dei lavori di irrigazione (organismo di sistemazione fondiaria o altri), sono comunicati al comitato di controllo, corredati da una valutazione, conformemente a quanto stabilito dal capitolo II, punto 1-12 del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Alla fine del terzo, quinto e settimo anno di svolgimento del programma, il comitato di controllo effettua un approfondito esame delle opere realizzate e degli orientamenti produttivi nei comprensori irrigui e formula un parere conformemente a quanto prevede il capitolo II, punto 1-12 del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Il punto 1-13 del capitolo II del PIM Grecia occidentale e Peloponneso si applica, se necessario, dopo la comunicazione del summenzionato parere del comitato di controllo.

Articolo 20

Per quanto riguarda gli incubatori e gli impianti di pesca nelle lagune di Amvrakikos, nonché gli effetti della centrale idroelettrica di Arachtos sulla zona di Amvrakikos, sarà svolta un'apposita valutazione preliminare conformemente al disposto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio [1], da parte delle autorità nazionali. I risultati saranno inviati alla Commissione, che disporrà di due mesi per un'eventuale comunicazione, alle autorità greche, delle misure da adottare affinché la Comunità possa finanziare i progetti in questione. Le spese supplementari collegate a queste misure supplementari possono essere finanziate nell'ambito del PIM, eventualmente a carico della parte non ancora assegnata del contributo comunitario ai PIM greci.

Articolo 21

Le autorità elleniche comunicano alla Commissione, contemporaneamente ed al termine di ciascun semestre civile, i riferimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, allo scopo di dimostrare il rispetto della direttiva 77/62/CEE del Consiglio [2], della direttiva 80/767/CEE [3] e della direttiva 71/305/CEE del Consiglio [4].

Articolo 22

Le autorità elleniche adottano le disposizioni necessarie per garantire la più estesa pubblicità agli interventi comunitari. Per singoli progetti di costo superiore a 500 000 ECU dovranno essere esposti cartelloni fissi nella località di realizzazione.

Articolo 23

Uno stesso progetto non può fruire contemporaneamente dell'intervento della Comunità a titolo del presente PIM e di altri interventi della Comunità.

TITOLO VII

Beneficiari dei pagamenti versati dalla Commissione

Articolo 24

I pagamenti dei contributi comunitari nel quadro del PIM Grecia occidentale e Peloponneso sono versati sul conto o sui conti bancari designati dalle autorità elleniche, ad eccezione di alcuni pagamenti diretti nell'ambito del FEAOG sezione orientamento, e del Fondo sociale europeo.

TITOLO VIII

Condizioni relative all'adozione di clausole aggiuntive al contratto

Articolo 25

Modifiche sostanziali del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, che devono essere sottoposte al comitato consultivo dei PIM, conformemente al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, formeranno oggetto di clausole aggiuntive al presente contratto.

TITOLO IX

Disposizione finale

Articolo 26

Qualsiasi controversia fra le parti contraenti circa l'interpretazione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee se non potrà giungersi ad una composizione amichevole della stessa.

Fatto a Patrasso, il 23 ottobre 1987.

Per la Commissione

G. VARFIS

Membro della Commissione

Per la Repubblica ellenica

T. KARATZAS

Segretario di Stato dell'economia nazionale

---

[1] GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.
[2] GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1.
[4] GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

ALLEGATO I

Composizione del comitato di controllo

	Numero di persone
Presidente :	
Il segretario generale della Grecia occidentale	1
Segretario permanente :	
Servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Grecia occidentale	1
Membri permanenti :	
Segretari generali del Peloponneso, dell'Epiro e delle Isole ioniche	3
Un rappresentante dell'unione locale delle municipalità	1
Un rappresentante delle camere di commercio	1
Un rappresentante delle camere tecniche	1
Un rappresentante dell'unione delle cooperative agricole	1
I responsabili del controllo di ciascun sottoprogramma che fa parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso	7
Il responsabile delle operazioni di valutazione	1
Tre persone nominate dalle autorità elleniche	3
Tre rappresentanti della Commissione	3
Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti	1
Totale :	24

I prefetti dei 16 dipartimenti della Grecia occidentale e Peloponneso assistono alle riunioni in cui vengono decise modifiche del presente PIM o proposte riguardanti la seconda fase.

ALLEGATO II

PIM GRECIA OCCIDENTALE E PELOPONNESO

Previsioni finanziarie — Calendario indicativo

(in migliaia di ECU)

Fondi	Impegni					Pagamenti			
	1986	1987	1988	1989-1993	Totale	1986/1987	1988	1989-1993	Totale
FEAOG	440	8 010	9 520	64 150	82 120	8 010	9 960	64 150	82 120
FESR		25 910	37 046	90 080	153 036	15 363	22 683	114 990	153 036
FSE		1 247	3 120	14 597	18 964	624	1 934	16 406	18 964
Pesca		667	—	693	1 360	200	200	960	1 360
Linea 551		16 387	22 350	67 126	105 863	8 193	13 195	84 475	105 863
Totale	440	52 221	72 036	236 646	361 343	32 390	47 972	280 981	361 343